REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2026, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2026. Attuazione impegni con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione a seguito di esame leggi regionali approvate a giugno e luglio 2025.

(GU n.43 del 7-11-2026)

Capo I

Correzione di errori materiali in disposizioni finanziarie. Modifiche alla legge regionale n. 59/2024 e alla legge regionale n. 42/2025

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 25 marzo 2026)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 127 della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione), e in particolare l'art. 13;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 6 giugno 2025, n. 28 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025);

Vista la legge regionale 15 luglio 2025, n. 35 (Riordino del sistema della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della persona con disabilita'. Modifiche alla legge regionale n. 66/2008);

Vista la legge regionale 5 agosto 2025, n. 42 (Norme per la promozione della cultura di Pace);

Vista la legge regionale 8 agosto 2025, n. 44 (Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

Vista la legge regionale 18 agosto 2025, n. 48 (Disposizioni in materia di educazione alimentare);

Vista la legge regionale 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997);

Vista la legge regionale 22 agosto 2025, n. 55 (Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare);

Considerato quanto segue:

1. nei mesi di giugno e luglio 2025, a ridosso della conclusione della undicesima legislatura, il Consiglio regionale ha approvato numerose leggi, su alcune delle quali sono state formulate osservazioni tecniche con proposte di modifica che la Regione ha ritenuto di accogliere;

2. il Presidente della Giunta regionale e, per leggi di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio regionale, hanno sottoscritto l'impegno agli adeguamenti tecnici richiesti, che non incidono sul merito delle scelte effettuate dal legislatore, avvertendo pero' che, data la fase di «prorogatio», essi sarebbero stati effettuati nella nuova legislatura;

3. dalla rilettura delle disposizioni osservate sono altresi' emersi dei refusi ulteriori che e' opportuno correggere contestualmente;

4. e' percio' necessario modificare la legge regionale n. 42/2025, la legge regionale n. 48/2025 e la legge regionale n. 55/2025, nonche' la legge regionale n. 39/2000, la legge regionale n.

40/2005, la legge regionale n. 66/2008 e la legge regionale n. 59/2024;

Approva
la presente legge:

Art. 1
Contributo straordinario al Comune di Scarperia e San Piero per il miglioramento della viabilita' di accesso alla Fortezza Medicea di San Martino a San Piero a Sieve. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 59/2024

1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2025), le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026».

Art. 2

Norma finanziaria.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 42/2025

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 2025, n. 42 (Norme per la promozione della cultura di Pace), e' sostituito dal seguente:
«1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e' assicurato con le risorse regionali gia' stanziate sul bilancio regionale 2025 - 2027 come segue:
a) euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 19 "Relazioni internazionali" Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" Titolo 1 "Spese correnti";
b) euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spese correnti".».

Capo II

Forestazione. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000

Art. 3
Catasto delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all'art. 75-bis della legge regionale n. 39/2000, come modificato dalla legge regionale n. 49/2025

1. Al comma 1 dell'art. 75-bis della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) le parole: «Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA)» sono sostitute dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri».

Art. 4
Banca dati delle aree percorse dal fuoco. Modifiche all'art. 75-ter della legge regionale n. 39/2000, come modificato dalla legge regionale n. 49/2025

1. Al comma 1 dell'art. 75-ter della legge regionale n. 39/2000 le parole: «Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA)» sono sostitute dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri».

Capo III

Sanita' e sociale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005, alla legge regionale n. 66/2008, alla legge regionale n. 48/2025 e alla legge regionale n. 55/2025

Sezione I

Servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005

Art. 5
Fondo sanitario regionale. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 40/2005, come modificato dalla legge regionale n. 28/2025

1. Alla fine della lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e' aggiunto il seguente periodo: «, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale».

Art. 6
Garanzia della continuita' assistenziale. Modifiche all'art. 33-bis-2 della legge regionale n. 40/2005, come modificato dalla legge regionale n. 44/2025

1. Al comma 2 dell'art. 33-bis-2 della legge regionale n. 40/2005, le parole: «da pediatri o da specializzandi in pediatria» sono sostituite dalle seguenti: «da personale medico specializzato in pediatria o in discipline equipollenti».

Sezione II

Fondo regionale per la non autosufficienza. Modifiche alla legge regionale n. 66/2008

Art. 7
Destinatari delle prestazioni. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. La lettera b), del comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza), e' sostituita dalla seguente:

«b) si trovano nella condizione di non autosufficienza o di disabilita', accertata in base alle norme vigenti;».

2. Dopo la lettera b del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 66/2008 e' inserita la seguente:

«b-bis) sono stati valutati dall'unita' di valutazione multidisciplinare (UVM) di cui all'art. 11 e dalla unita' di valutazione multidisciplinare per la disabilita' (UVMD) di cui all'art. 11-bis, al fine di individuare rispettivamente i bisogni delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilita', anche in ragione della loro non autosufficienza.».

Art. 8
Unita' di valutazione multidisciplinare. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'art. 11 della legge regionale n. 66/2008 la parola: «professionale» e' soppressa.

Art. 9
Unita' di valutazione multidisciplinare per la disabilita'. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1 Nell'alinea del comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 66/2008 le parole: «In funzione del bisogno prevalente della persona con disabilita',» sono soppresse.

2. All'inizio della lettera b del comma 4, dell'art. 11-bis della legge regionale n. 66/2008 sono aggiunte le parole: «ove necessario,».

3. La lettera b) del comma 6 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 66/2008 e' sostituita dalla seguente:

«b) elabora il progetto di vita di cui all'art. 12-bis, secondo la volonta' della persona con disabilita' e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 9;».

Art. 10
Progetto di assistenza individualizzato. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2008 la parola: «5» e' sostituita dalla seguente: «6».

Art. 11
Valutazione multidimensionale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 66/2008, come modificato dalla legge regionale n. 35/2025

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 66/2008 le parole: «livelli di gravita'» sono sostituiti dalla seguente: «bisogni».

Sezione III

Educazione alimentare. Modifiche alla legge regionale n. 48/2025

Art. 12

Destinatari.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 48/2025

1. Nella lettera a) del comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 18 agosto 2025, n. 48 (Disposizioni in materia di educazione alimentare), dopo le parole: «non docente,» sono inserite le seguenti: «nonche' al personale educativo,».

2. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 48/2025 e' sostituito dal seguente:

«1) nei servizi educativi per la prima infanzia;».

Sezione IV

Caregiver familiare.
Modifiche alla legge regionale n. 55/2025

Art. 13
Rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 55/2025

1. La lettera b) del comma 2, dell'art. 4, della legge regionale 22 agosto 2025, n. 55 (Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare). e' sostituita dalla seguente:

«b) il medico di medicina generale, che e' il referente terapeutico del familiare assistito, e l'infermiere che nell'ambito del PAI o del progetto di vita, assume la funzione di referente per le attivita' infermieristiche;».

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e all'attuazione delle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2026

GIANI

(Omissis).